

ATTO COSTITUTIVO

ALLEGATO “A”

all’atto costitutivo dell’associazione

FEDERDIPENDENTI

SEDE TERRITORIALE DI TORINO E DEL CHIERESE

siglabile “FEDERDIPENDENTI TO”

STATUTO

Articolo 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice

Civile nonché del Codice del Terzo Settore ex D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 e

ss.mm.ii. , è costituita un’associazione che assume la denominazione

**“FEDERDIPENDENTI SEDE TERRITORIALE DI TORINO E DEL
CHIERESE”**, più brevemente siglabile **“FEDERDIPENDENTI TO”**.

L’associazione, nell’ambito dell’Associazione Nazionale Federdipendenti –

Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati, è un ente a tutela
della categoria, è apolitica e non ha fini di lucro.

Federdipendenti Sede Territoriale di Torino e del Chierese, è strutturata in
forma democratica e garantisce a tutti gli associati iscritti il pluralismo di
opinioni, senza alcuna forma di discriminazione riguardo, in particolare, al
sesso, alla razza, alla religione e all’opinione politica.

Federdipendenti Sede Territoriale di Torino e del Chierese è un’articolazione
territoriale dell’Associazione Nazionale Federdipendenti – Confederazione
dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati e pertanto si impegna al rispetto

dello statuto di quest'ultima, dei relativi regolamenti e delle deliberazioni di Federdipendenti Nazionale C.F. 93116140752.

Articolo 2 – PRINCIPIE FINALITÀ'

L'associazione si propone di rappresentare, garantire e tutelare, l'immagine, i diritti, il ruolo e gli interessi degli associati, nonché di svolgere nell'esclusivo interesse degli stessi, solo alcuni e limitati servizi di assistenza fiscale e legale, tipicamente riconducibili ai servizi resi dai centri CAF e Patronato sparsi sul territorio nazionale. L'associazione mira pertanto a fornire sia direttamente che indirettamente, assistenza, servizi e soluzioni in materia amministrativa, fiscale, previdenziale e legale, avvalendosi ove necessario di esperti dei vari settori.

Articolo 3 - ASSOCIATI

L'adesione all'associazione è volontaria e comporta esclusivamente l'adesione senza riserve ai principi ed ai contenuti del presente statuto e del regolamento interno sempre pubblicato ed aggiornato sul sito internet dell'associazione www.chiericaf.it.

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Gli associati si dividono in 2 categorie:

- gli associati fondatori,
- gli associati ordinari.

Gli associati fondatori, ovvero unicamente quei soggetti che hanno

partecipato alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto purchè in regola con il pagamento della quota sociale; possono partecipare allo svolgimento di qualunque attività associativa.

Gli associati ordinari, ovvero quegli associati che aderiscono all'associazione poiché intendono esclusivamente avvalersi dei servizi resi dall'associazione, hanno diritto di voto, purchè in regola con il pagamento della quota sociale, limitatamente nelle assemblee aventi all'ordine del giorno argomenti in materia di attività organizzativa, di eventuali nuovi servizi, di eventi formativi ed associativi in genere, comunque non attinenti alla gestione dell'associazione stessa.

In caso di morte dell'associato e per qualsivoglia altra causa, la quota sociale e la qualifica di associato non è trasmissibile agli eredi o aventi causa.

Articolo 4 - AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come associato, dovrà farne espressa richiesta scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'accettazione della domanda di ammissione, avviene a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

La vita associativa, garantita dal principio di democrazia, si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo.

Alla qualifica di associato fondatore, conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, nel

rispetto degli eventuali regolamenti interni del sodalizio;

- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative, sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- dovere di osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti approvati dall'assemblea degli associati e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo qualsiasi cambiamento dei dati originariamente comunicati in sede di associazione, come ad esempio: indirizzo email, indirizzo di residenza, numero di telefono, etc;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione tramite il pagamento della quota associativa e di corrispondere quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, per la partecipazione a specifiche iniziative.

Alla qualifica di associato ordinario, conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione comprese nella tessera associativa, nel rispetto degli eventuali regolamenti interni del sodalizio;
- dovere di osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti approvati dall'assemblea degli associati e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- dovere di comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo qualsiasi cambiamento dei dati originariamente comunicati in sede di associazione, come ad esempio: indirizzo email, indirizzo di residenza, numero di telefono, etc;
- dovere di pagare il costo della tessera associativa nonché di eventuali supplementi per particolari servizi richiesti come espressi nel tariffario dell'associazione esposto presso i locali della sede.

Articolo 6 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati fondatori e ordinari, sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo per gli associati fondatori e ordinari, si intende a tempo determinato e corrisponderà con l'esercizio dell'associazione, ovvero dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Articolo 8 – RECESSO

L'associato fondatore o ordinario, recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato fondatore e ordinario che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di

qualunque associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie o concorrenti agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;
- d) che assuma condotte inadeguate in spregio all'associazione ed ai membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate agli associati destinatari mediante comunicazione ordinaria, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

L'associato interessato dal provvedimento, ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento.

La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati, che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento stesso, ovvero a seguito della delibera del Consiglio Direttivo che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 10 – RISORSE E PATRIMONIO

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione ad attività varie;
- c) quote integrative solo se deliberate dal Consiglio Direttivo;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi di ditte e/o società commerciali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) devoluzione e/o conferimento di patrimoni associativi derivanti dallo scioglimento di associazioni analoghe;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarivamente previste o accantonato a riserva.

Articolo 11 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il primo esercizio

sociale terminerà il 31/12/2022. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto per cassa da presentare all'assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);
- e) il Collegio dei Probiviri (qualora eletto).

Articolo 13 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi esclusivamente mediante pubblicazione della convocazione sul sito internet dell'associazione.

La convocazione dovrà essere pubblicata a tutti gli associati aventi diritto di voto, almeno dieci giorni prima della convocata adunanza e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di partecipare tutti gli associati fondatori.

Nelle assemblee ordinarie aventi all'ordine del giorno argomenti in materia di organizzazione di eventi formativi e associativi, hanno diritto di

partecipazione e di voto, gli associati fondatori ed ordinari.

Ogni associato in regola con i pagamenti delle quote può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

È ammessa l'assemblea o l'intervento in assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto per cassa e la relazione sulle attività svolte;
- b) procede all'elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di democrazia e di sovranità assembleare;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti

(se eletto) o da almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando se necessario, i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto presenti.

Articolo 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati aventi diritto di voto, in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dall'ordinamento statale nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione da inviare tramite posta elettronica, non meno di otto giorni prima della convocata adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il rendiconto economico e finanziario;
3. predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea degli associati;

4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività associativa;
5. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
6. deliberare circa l'esclusione degli associati;
7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
8. tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 17 – DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti sia inferiore alla composizione minima prevista da statuto, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 18 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma e disgiunta il potere di ordinaria amministrazione. Il Presidente pertanto è legittimato autonomamente ad impegnare il nome dell'associazione in qualunque operazione di ordinaria amministrazione e/o contratto. Relativamente all'esercizio dei poteri per la straordinaria amministrazione, è necessaria la firma congiunta dell'intero

Consiglio Direttivo.

Al termine del proprio mandato, in caso di dimissioni e/o di revoca, il Presidente, ovvero il legale rappresentante dell'associazione, dovrà restituire senza indugio e comunque non oltre 7 giorni dal termine del proprio mandato, dalle dichiarate dimissioni o dalla revoca dell'incarico comunicata dal Consiglio Direttivo, tutti i documenti, i libri sociali ed ogni altro documento fiscale, civilistico o amministrativo afferente l'associazione.
La consegna materiale dovrà essere effettuata nelle mani di almeno un Consigliere facente parte del Consiglio Direttivo in carica o nelle mani del neo eletto Presidente dell'associazione.

Articolo 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati elegge l'Organo di Controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritte nell'albo dei revisori, se non nei casi in cui l'organo sia contemplato come obbligatorio ex lege.

L'organo resta in carica in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'Organo di Controllo:

1. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
3. verifica il rispetto dello svolgimento delle attività istituzionali previste nell'oggetto dello statuto nonché la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente, con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
7. verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla

soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;

10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

Articolo 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi associativi;
4. il libro di prima nota generale (cassa banca), ove il Tesoriere o il Segretario annotano le singole operazioni contabili.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore ex D.lgs. n. 117 del 03/07/2017, i libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salvo diversa indicazione normativa, e sono a disposizione degli associati aventi diritto di voto per la relativa consultazione: eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili, in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.

Articolo 21 – VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA

COMPROMISSORIA

Tutti gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero insorgere con l'associazione, ovvero tra i medesimi in relazione alle attività svolte dall'associazione o allo svolgimento del rapporto associativo.

Qualunque controversia, insorgente tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà rimessa al giudizio di un organo arbitrale individuato nella CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE DI ROMA.

Articolo 22 - SCIOLIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo delle attività analoghe e comunque per finalità di utilità sociale.

Articolo 23 - NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

Letto, confermato e sottoscritto dagli associati fondatori.